

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Elisabetta Maria Morosini - Presidente -

Sent. n. sez. 675/2026

Luciano Cavallone

CC - 27/03/2026

Paola Borrelli

R.G.N. 3373/2026

Carlo Renoldi

Mario Morra - Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

avverso l'ordinanza del 09/12/2025 del Tribunale di Napoli

udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;

udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Luisa Miranda, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;

udito il difensore, avv. , che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.**RITENUTO IN FATTO**

1. Con ordinanza del 9 dicembre 2025 il Tribunale di Napoli – Sezione per il riesame ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di in relazione al reato di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., per aver fatto parte di un'associazione per delinquere di stampo camorristico, facente capo alla famiglia ed operativa nel comune di e zone limitrofe (capo 1), nonché dei reati di estorsione consumata e tentata, aggravati dalla circostanza di cui all'art. 416-*bis*.1 cod. pen. (capi 5, 6 e 9) e di scambio elettorale politico-mafioso (capo 18).



2. Il ricorso proposto nell'interesse di [REDACTED] [REDACTED] consta di due motivi, di seguito riportati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge, assenza di motivazione e travisamento delle emersioni processuali, riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.

Il Tribunale del riesame, in particolare, non avrebbe tenuto conto del definitivo allontanamento del ricorrente, dai primi mesi del 2023, dal contesto criminale di riferimento e dall'assenza di indizi comprovanti un suo riavvicinamento al clan a seguito della scarcerazione di [REDACTED] [REDACTED] come desumibile da una pluralità di elementi probatori (in particolare intercettazioni telefoniche e tra presenti) indicati nella stessa ordinanza cautelare ma non adeguatamente valutati dal Tribunale.

2.2. Con il secondo motivo si deduce assenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione al ricorrente della meno grave misura del divieto di dimora in Campania, richiesta dalla difesa in sede di riesame.

Il distacco dalle dinamiche criminali, a far data dal 2023, comprovato dall'assenza del ricorrente dai luoghi in cui si sono verificati i fatti, dalla mancata riattivazione di contatti anche dopo la scarcerazione di [REDACTED] [REDACTED] dal mancato coinvolgimento nei fatti di natura "militare", avrebbe consentito, ad avviso della difesa, il soddisfacimento delle esigenze cautelari con l'applicazione della misura meno gravosa indicata.

3. In sede di udienza camerale, le parti si sono riportate alle specifiche richieste e ne hanno illustrato le ragioni poste a fondamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. I due motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente perché entrambi relativi al tema della sussistenza e dell'intensità delle esigenze cautelari.

Ai fini dell'esatto inquadramento del ricorso va osservato che il procedimento in esame trae origine da un'estesa e prolungata attività investigativa, condotta dai Carabinieri del Nucleo operativo di [REDACTED] sulle attività del gruppo camorristico facente capo alla famiglia [REDACTED] operante nel comune di [REDACTED] e zone limitrofe, nel corso degli anni 2022-2024.

Dopo aver dato atto dell'accertamento giudiziale dell'esistenza, fino agli anni 2000, del clan "[REDACTED] fondato dai fratelli [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]



federato al clan "██████" e operativo nella zona del nolano (come attestato con sentenze irrevocabili), il Tribunale di Napoli illustrava la ripresa delle attività criminali da parte di una serie di soggetti già precedentemente condannati per le attività commesse dal gruppo associativo, tra cui ██████ ██████ (già condannato a 13 anni e 11 mesi di reclusione) ed altri esponenti della famiglia ██████

Le indagini prendevano avvio da un'intercettazione tra presenti del 15.7.2022 tra il citato ██████ ██████ e ██████ (referente dell'omonimo clan camorristico, storicamente alleato ai ██████ nella quale venivano pianificate una serie di attività criminose (principalmente di tipo estorsivo ai danni di imprenditori locali), e si sviluppavano in seguito attraverso il monitoraggio di una serie di esponenti della famiglia ██████ e, principalmente, attraverso le intercettazioni ambientali all'interno dell'abitazione di ██████ ██████ luogo di incontro e di organizzazione delle attività criminali del clan.

L'ordinanza impugnata dedica ampio spazio alla dimostrazione dell'operatività del clan ██████ non posta in discussione dal ricorrente, nonché alla posizione di ██████ ██████ (pagine 8-21), al quale viene ascritta la partecipazione alla predetta associazione camorristica e la consumazione di una serie di delitti scopo (diverse condotte estorsive e il reato di scambio elettorale politico-mafioso), la cui gravità indiziaria non costituisce oggetto del presente ricorso, incentrato, viceversa, sull'insussistenza delle esigenze cautelari, stante l'emerso allontanamento del ██████ dal clan, deliberato nel mese di febbraio 2023.

La difesa si duole in particolare del fatto che il Tribunale del riesame di Napoli non abbia adeguatamente valutato una serie di conversazioni intercettate (dal mese di febbraio, fino al mese di maggio 2023) dalle quali emergeva l'estromissione del ██████ dal clan perché ritenuto inaffidabile, sospettato di poter collaborare con le forze dell'ordine e di modesto spessore criminale (tanto da essere perfino deriso da una delle sue vittime), alla quale non faceva seguito alcun riavvicinamento neanche dopo la scarcerazione del capoclan ██████ ██████ (avvenuta ad aprile 2024), cui era stata rimessa l'ultima decisione sulla sua sorte.

Pur non contestando, neanche dinanzi al Tribunale del riesame, la gravità indiziaria in relazione a nessuno dei capi di incolpazione, il ricorrente poneva inoltre in evidenza che, dalla ricostruzione di alcuni episodi estorsivi, era emerso che il ██████ avesse assunto un ruolo marginale (vicenda ██████ o comunque non avesse realmente coartato la volontà della vittima (██████ anche perché quest'ultima era legata a figure di spicco del clan.

Tali questioni, devolute al Tribunale del riesame, non avevano ricevuto adeguata risposta, di talché la motivazione dell'ordinanza impugnata doveva ritenersi assente o apparente.



3. Preliminarmente deve rilevarsi che, a fronte del generico richiamo anche al vizio di violazione di legge, il ricorrente non deduce in realtà alcuna violazione o erronea applicazione di disposizioni processuali o sostanziali, bensì unicamente un vizio di motivazione (valutata come meramente apparente) in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, basata su una lettura non condivisa di una serie di conversazioni intercettate.

È noto che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (tra le tante, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01).

Ebbene, la motivazione del provvedimento impugnato si sottrae alle dedotte censure, risultando, al contrario, esaustiva, coerente e scevra da palesi illogicità o contraddizioni rispetto ai dati probatori richiamati, mentre resta del tutto inibita a questa Corte la possibilità di procedere ad una nuova ed alternativa ricostruzione dei fatti sulla base di una rivalutazione dei medesimi elementi probatori.

Il primo aspetto di cui occorre dare conto è che, nel provvedimento impugnato, la posizione rivestita dal [REDACTED] all'interno del clan [REDACTED] viene ricostruita in termini del tutto differenti da quelli "riduttivi" ed evanescenti prospettati nel ricorso.

[REDACTED] [REDACTED] (sottoposto anche direttamente ad intercettazioni sia telefoniche che ambientali all'interno della propria autovettura), si presenta personalmente come il "referente" del clan [REDACTED] per la vasta zona di [REDACTED] e [REDACTED] (cfr. progr. 3393 del febbraio 2023, citata a pag. 9 dell'ordinanza).

L'apporto, assolutamente centrale, dallo stesso fornito al clan [REDACTED] nel corso del tempo (ben oltre, dunque, i pochi mesi in cui sono state captate conversazioni che lo vedono protagonista) emerge, oltre che dalla gravità delle contestazioni relative ai delitti scopo a lui mosse, anche dalla perorazione della sua causa ad opera di un altro storico affiliato del clan, [REDACTED] [REDACTED] il quale, nonostante le gravissime mancanze delle quali il [REDACTED] si era macchiato (l'appropriazione di ingenti somme di denaro ricavate dalle attività illecite, il mancato rispetto mostrato verso figure apicali del clan, ecc.), si oppone alla sua definitiva estromissione dall'organizzazione criminale fino a che il capo indiscusso del sodalizio, [REDACTED] (in quel momento detenuto), potesse pronunciarsi al riguardo, in considerazione «dell'attività svolta fino ad allora in favore del clan» (conv. del 9.5.2023, come riportata alle pagine 9 e 10 dell'ordinanza impugnata).



Questi passaggi motivazionali, ignorati dal ricorrente, rendono pienamente coerente la valutazione effettuata dal Tribunale del riesame, secondo cui, quanto meno alla data del 9 maggio 2023, come emerge dalle conversazioni sopra sinteticamente riportate, l'allontanamento del [REDACTED] dal sodalizio camorristico non era stato ancora stato definitivamente stabilito e ciò in quanto, nonostante le gravissime violazioni commesse (che avevano determinato critiche, diffidenze e perfino propositi di vendetta), l'impegno e la dedizione mostrate in precedenza in favore del clan non potevano essere trascurati e pretermessi.

Dopo circa un mese, a giugno 2023, il [REDACTED] veniva tratto in arresto per altra condotta estorsiva (anche se veniva rimesso in libertà dopo pochi giorni, come dedotto dalla difesa), mentre [REDACTED] [REDACTED] veniva scarcerato l'anno seguente, quando ormai le indagini si avviavano alla loro conclusione, il che non consente di attribuire una valenza determinante al fatto che, in tale periodo, non siano emersi elementi ulteriori a carico del [REDACTED] posto che la sua posizione non era stata ancora del tutto chiarita e definita.

Al di là di tale aspetto, deve altresì osservarsi che il preteso definitivo ed irrevocabile allontanamento dal [REDACTED] dal clan [REDACTED] oltre a non essere emerso dalle indagini, non sarebbe comunque dirimente ai fini dell'esclusione della sussistenza delle esigenze cautelari, posto che ciò che veniva contestato al ricorrente (ed è oggetto di alcuni dei capi di incolpazione allo stesso ascritti) è proprio l'aver posto in essere condotte estorsive, con metodo mafioso, senza renderne conto al clan di appartenenza e trattenendo per sé i proventi ottenuti, con ciò manifestando una particolare pericolosità sociale anche individuale.

I reati di cui è chiamato a rispondere il [REDACTED] come noto, prevedono una presunzione relativa di sussistenza di esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, che possono essere superate solo allorché vi siano elementi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleati dagli atti, realmente significativi nel senso del superamento della presunzione.

4. Sul rilievo attribuibile al c.d. "tempo silente" - inteso come periodo decorso dalla commissione dei fatti rispetto al momento applicativo della misura, senza che siano emersi ulteriori elementi valutabili - questa Corte è da tempo orientata nel senso di ritenere che «In tema di custodia cautelare in carcere, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei "*pericula libertatis*", ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, tra le quali, in particolare, rilevano il fattore "tempo trascorso dai fatti", che deve essere parametrato alla gravità della



condotta, e la rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, che ha valore determinante nella esclusione della sussistenza delle esigenze cautelari (Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Quaceci, Rv. 280471 – 01).

Nella pronuncia richiamata si dà ampiamente conto dei diversi orientamenti registratisi nella giurisprudenza di legittimità in relazione al tema accennato e delle ragioni per le quali si ritiene preferibile un indirizzo definibile "intermedio".

Per una prima più rigorosa opzione interpretativa, infatti, la presunzione relativa di pericolosità sociale per il partecipe ad associazione mafiosa, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, sicché, in assenza di elementi a favore, il giudice della cautela non ha l'onere di motivare in positivo circa la sussistenza o la permanenza delle esigenze cautelari (tra le tante Sez. 6, n. 19787 del 26/3/2019, Bonforte, Rv. 275681; Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, dep. 2020, Rv. Trombaccia, Rv. 278569; Sez. 5, n. 26371 del 24/7/2020, Carparelli, Rv. 279470).

Tale principio è stato affermato sia per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. sia per i reati aggravati delle modalità o della finalità mafiosa (Sez. 2, n. 3105 del 22/12/2016, dep. 2017, Puca, Rv. 269112; nonché la citata Sez. 5, n. 26371 del 2020).

All'interno di tale filone interpretativo, tra l'altro, alcune pronunce (Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017, Politi, Rv. 270626; Sez. 5, n. 36389 del 15/7/2019, Forgetti, Rv. 276905) hanno anche proposto una distinzione tra "mafie storiche", caratterizzate da una particolare stabilità del vincolo associativo, e sodalizi non inquadrabili tra le "mafie tradizionali". Per le prime, la presunzione posta dall'art. 275, comma 3 cod. proc. pen. potrebbe essere superata solo acquisendo la prova del recesso dell'indagato dall'associazione, mentre per le seconde rileverebbe anche la distanza temporale tra la applicazione della misura ed i fatti contestati, nonché elementi che dimostrino la instabilità o temporaneità del vincolo.

Un secondo orientamento, invece, evidenziando la necessità di procedere ad una lettura costituzionalmente orientata della disposizione in esame, ritiene che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. richieda comunque un onere motivazionale da parte del giudice della cautela, incentrato sulla valutazione del requisito "dell'attualità", allorché si registri una consistente distanza temporale tra i fatti ed il provvedimento cautelare, rientrando tale circostanza tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce la disposizione normativa (Sez. 1, n. 28991 del 25/9/2020, Felice, Rv. 279728; Sez. 5, n. 31614



del 13/10/2020, ■■■■■ Rv. 279720; Sez. 1, n. Sez. 1, n. 42714 del 19/7/2019, Terminio, Rv. 277231; Sez. 3, n. 6284 del 16/1/2019, Pianta, Rv. 274861)

Una terza opzione interpretativa, infine, si pone come intermedia e ritiene che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ponga una presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità non già di dar conto in positivo della ricorrenza dei *pericula libertatis*, ma soltanto di apprezzarne le ragioni di esclusione e ciò, ovviamente, se queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, con la precisazione che, tra le ragioni di esclusione suddette, rientra anche il fattore "tempo trascorso dai fatti", che deve essere parametrato alla gravità della condotta, a differenza della rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza che ha valore determinante nel senso dell'insussistenza delle esigenze cautelari (Sez. 5, n. 57580 del 14 settembre 2017, P.M. in proc. Lupia, Rv. 272435; Sez. 5, n. 45840 del 14/6/2018, M., Rv. 274180)

Quanto più distante sia l'arco temporale che intercorre tra la commissione dei reati e l'applicazione della cautela, tanto più andrà valorizzato il parametro della gravità della condotta per sostenere la permanenza del pericolo cautelare inteso come sua attualità.

Tale indirizzo, pur non negando il carattere "speciale" della presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. rispetto alla regola generale posta dall'art. 274 dello stesso codice, pone tuttavia rimedio ai possibili eccessi nell'utilizzo della presunzione cautelare in esame - che non corrisponderebbero ad una sua esegesi costituzionalmente orientata e rischierebbero di risolversi in un annullamento dello stesso carattere relativo della presunzione - richiedendo un onere motivazionale crescente all'aumentare dello iato temporale tra commissione del reato e applicazione della cautela, tenendo conto anche della gravità della condotta concretamente contestata, che illumina la pericolosità in senso lato.

5. Ebbene, venendo al caso in esame, deve anzitutto osservarsi che lo spazio temporale decorso nel caso in esame tra l'accertata partecipazione del ricorrente ad un'associazione di stampo camorristico, storicamente radicata sul territorio, e l'applicazione della misura cautelare non si rileva come particolarmente ragguardevole (trattandosi di un lasso temporale inferiore ai tre anni).

Oltre a tale dato, il Tribunale del riesame di Napoli ha ritenuto concretamente desumibile il pericolo di reiterazione di reati dello stesso tipo (fronteggiabile unicamente con la misura più gravosa della custodia cautelare in carcere e non con quella del divieto di dimora in Campania) sottolineando: la significatività del ruolo ricoperto dal ricorrente all'interno dell'associazione di appartenenza (referente del clan per alcuni comuni); il carattere non definitivo del suo



allontanamento dal sodalizio, in attesa che sulla sua posizione si pronunciasse il capoclan; la professionalità e la spregiudicatezza acquisite dall'indagato nel corso degli anni, in specie nel settore delle estorsione, essendo lo stesso gravato di precedenti specifici commessi nel 2003, 2004 e 2013.

Si tratta di una motivazione adeguata e coerente e non illogica che si sottrae a qualsiasi censura in questa sede.

6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 27 marzo 2026

Il Consigliere estensore
Mario Morra

Il Presidente
Elisabetta Maria Morosini

